

Codice A17080

D.D. 5 maggio 2015, n. 269

**D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione delle prescrizioni per le aziende vivaistiche e per le aree aeroportuali ricadenti nelle aree definite nella D.D. n. 83 del 23/02/2015.**

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto Popillia japonica Newman (Coleoptera: Rutelidae);
- l'art. 50 comma 1 demanda ai Servizi fitosanitari regionali
- lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
- lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie;
- lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La D.G.R. n. 31-4009 del 11/06/2012 "art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008" prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Nel luglio 2014 è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero Popillia japonica (Coleoptera, Rutelidae) nel territorio del Parco del Ticino e Lago Maggiore, nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara.

Per i gravi danni che il coleottero Popillia japonica può arrecare, esso è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 si è provveduto a definire un'area focolaio e un'area tampone.

All'interno di tali aree sussistono aziende vivaistiche addette alla produzione di materiali vegetali destinati alla commercializzazione in vaso o con pane di terra, quindi con rischio di diffusione degli stadi larvali dell'insetto che si sviluppano a spese degli apparati radicali. Anche la presenza di aeroporti in aree infestate può costituire un rischio di diffusione di P. japonica, in quanto è noto che adulti dell'insetto possono essere veicolati su grandi distanze attraverso i voli di aeroplani provenienti da aree aeroportuali infestate.

Risulta quindi necessario, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., per prevenire la diffusione del coleottero dall'area infestata in zone attualmente indenni, definire le prescrizioni per la produzione e commercializzazione di materiale vegetale per le aziende vivaistiche ricadenti nelle aree delimitate nonché le misure di profilassi per le aree aeroportuali ricadenti nelle medesime aree.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 12, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;  
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

*determina*

Di definire le seguenti prescrizioni:

1 - A partire dal 1° giugno 2015, data di presunto inizio del volo degli adulti di Popillia japonica, tutto il materiale vivaistico presente nell'area focolaio, identificata con D.D. n. 83 del 23 febbraio 2015, può essere movimentato:

- a) se a radice nuda, quindi privo di residui di terra o terriccio che possono ospitare gli stadi giovanili dell'insetto;
- b) se, prima del trasporto, coltivato in un luogo di produzione in cui è presente una protezione fisica totale per impedire l'infestazione dell'insetto;
- c) se coltivato in vasi di qualsiasi dimensione e su qualsiasi substrato a condizione che la superficie del substrato dei vasi sia stata protetta con rete antinsetto o tessuto pacciamante;
- d) se coltivato in vaso di diametro inferiore a 30 cm e su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale (privo di terra di campo), a condizione che prima della movimentazione sia

stato effettuato un trattamento insetticida, per immersione in soluzione insetticida fino a fine gorgogliamento o per irrorazione del terriccio, eseguito con temperatura di almeno 10 °C;

e) se coltivato in pieno campo a condizione che la superficie del terreno sottostante sia protetta da rete antinsetto o tessuto pacciamante, per una larghezza pari ad almeno il doppio della superficie esplorata dalle radici della pianta e con i bordi del materiale coprente interrati, per evitare l'ingresso e l'ovideposizione delle femmine dell'insetto.

2 - Se la coltivazione durante il periodo di volo dell'insetto è avvenuta in assenza di copertura fisica totale di cui al punto b), prima della movimentazione è obbligatorio un trattamento insetticida sulla chioma.

3 - Per quanto riguarda le aziende vivaistiche presenti in area tampone, il Settore Fitosanitario regionale provvederà, entro il mese di settembre 2015, a fornire con circolare un'informazione aggiornata sulla situazione di rischio di infestazione.

4 - Nelle aree aeroportuali ricadenti in "area focolaio" il Settore Fitosanitario regionale effettuerà uno specifico monitoraggio delle zone destinate al carico di merci, bagagli e passeggeri. Se sarà accertata la presenza di P. japonica, verranno prescritte le seguenti misure:

a) interventi di sfalcio, trinciatura e/o diserbo per eliminare le piante ospiti attrattive per gli adulti;

b) interventi, una volta accertata la presenza dei primi adulti, con trattamenti insetticidi secondo le modalità indicate dal Settore Fitosanitario.

5 - Di stabilire che tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno pubblicati on line nella sezione dedicata al "Coleottero scarabeide del Giappone (Popillia japonica Newman)" [http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/settore\\_fitosanitario/vigilanza/organismi\\_quar.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/organismi_quar.htm).

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario  
. Giacomo Michelatti